



Sant'Anna
Scuola Universitaria Superiore Pisa



**Università
degli Studi
di Palermo**

ACCORDO QUADRO TRA

SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA, (C.F. 93008800505) con sede in Pisa, Piazza Martiri della Libertà, 33, rappresentata dalla Rettrice e legale rappresentante pro-tempore, Prof.ssa Sabina Nuti (di seguito per brevità "Scuola")

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, (C.F. 80023730825) con sede in Palermo, Piazza Marina, 61, rappresentata dal Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Massimo Midiri (di seguito per brevità "Università")

nel seguito definite congiuntamente anche "Parti" e singolarmente "la Parte"

PREMESSO CHE:

- l'Università è un centro primario di ricerca scientifica nazionale per la crescita culturale, professionale e umana degli studenti e che si occupa di elaborare e trasmettere le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con enti, istituzioni pubbliche e private del territorio nazionale e dell'Unione Europea e con le comunità scientifiche di riferimento anche a livello internazionale.
- l'Università ha finalità di promozione della cultura, della ricerca di base e applicata, dell'alta formazione e del trasferimento tecnologico;
- l'Università è una comunità di ricerca scientifica e di alta formazione a cui partecipano a pieno titolo, nelle rispettive competenze e responsabilità, professori, ricercatori, collaboratori della ricerca, studenti e personale tecnico amministrativo;
- la Scuola, quale istituto di istruzione universitaria a ordinamento speciale, istituita dalla Legge 14 febbraio 1987, n. 41, si prefigge di valorizzare il rapporto tra formazione e ricerca scientifica nonché la collaborazione interdisciplinare tra i settori scientifico-disciplinari in essa rappresentati, anche allo scopo di favorire la sua migliore interazione con l'esterno ed il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, rappresentando, nel quadro nazionale, punto di riferimento e di eccellenza nei settori dell'orientamento, della formazione, della ricerca scientifica e tecnologica e nelle attività di c.d. Terza Missione;
- la Scuola svolge attività di ricerca di frontiera con approcci interdisciplinari ed in sinergia con altre istituzioni pubbliche e private quali imprese, il CNR, operatori del terzo settore. In particolare, la Scuola considera la ricerca quale palestra di apprendimento per i suoi allievi e, in questa prospettiva si propone quale centro di riferimento per la formazione integrativa di eccellenza e per la valorizzazione di studenti di merito;
- la Scuola propone una formazione integrativa a quella offerta dalle università generaliste, e si propone quale partner per la valorizzazione degli studenti di talento, a partire dagli istituti scolastici superiori, offrendo percorsi formativi di rafforzamento delle competenze e delle conoscenze interdisciplinari sui temi di ricerca applicata delle scienze sociali e sperimentali, contribuendo in tal modo a favorire la mobilità sociale;
- la Scuola e l'Università hanno sottoscritto, in data 28 gennaio 2021, un protocollo di intesa con la Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (CCUN), a cui l'Università di Palermo aderisce con il Collegio di Merito RUME, al fine di sostenere il merito, il talento e la mobilità sociale, ampliando inoltre le opportunità offerte agli allievi della Scuola ed agli studenti dei Collegi Universitari di Merito;
- l'Università è un'istituzione pubblica avente come finalità inscindibili l'alta formazione e la ricerca scientifica: formazione delle giovani generazioni e diffusione della conoscenza per il progresso della società, in uno con la promozione della ricerca scientifica nei più diversi ambiti del sapere, come si addice ad un Ateneo generalista di grande tradizione;
- l'Università si propone anche quale fattore progressivo della crescita economica e sociale del territorio su cui

insiste, promuovendo nuovi modelli di formazione, valorizzando compiutamente il patrimonio culturale e artistico che vi è presente, nonché la complessità dei saperi. Ambendo ad occupare una posizione di leadership nella formazione, nella ricerca, nella terza missione – tanto a vocazione sociale, quanto maggiormente orientata al trasferimento della conoscenza – essa ritiene infatti di poter risultare determinante nella crescita culturale, sociale ed economica del tessuto di riferimento;

- la Scuola e l'Università hanno sottoscritto, in data 10 febbraio 2021, una convenzione al fine di promuovere la partecipazione delle studentesse e degli studenti di merito frequentanti l'Università ai percorsi formativi integrativi, organizzati dalla Scuola, denominati "Seasonal School";
- la Scuola e l'Università collaborano, insieme alla Scuola Normale di Pisa, al progetto JUMP-Joint Universities program for POC, il programma finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, per la valorizzazione dei brevetti attraverso il finanziamento di progetti di Proof of Concept. Il programma ha preso avvio nel mese di febbraio 2021;
- La Scuola è Socio Fondatore di ARTES 4.0, il Centro di Competenza italiano ad alta specializzazione, tra gli otto finanziati dal MiSE, sulla robotica avanzata e collaborativa e sulle tecnologie abilitanti collegate, che si avvale del supporto di sette Regioni italiane, tra cui in particolare quello della Regione Siciliana, con cui ha specificamente sottoscritto in data 15 novembre 2019 un Accordo di Programma in materia di orientamento, educazione e formazione, innovazione e internazionalizzazione in ambito Industria 4.0, avente lo scopo di supportare le imprese siciliane nei progetti di trasferimento tecnologico in ambito I4.0, e valorizzare il rapporto tra formazione, ricerca e innovazione utilizzando risorse e competenze esistenti per attività di interesse comune.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto dell'Accordo Quadro

1.1 Con il presente Accordo, le Parti intendono formalizzare e sviluppare una collaborazione strategica, nell'ambito delle attività di orientamento, formazione, ricerca, consulenza, trasferimento e valorizzazione di tecnologie e conoscenza. In particolare:

A. EDUCAZIONE E FORMAZIONE

La Scuola e l'Università dichiarano la propria disponibilità ad attivare linee preferenziali di scambio di docenti, ricercatori, dottorati e dottorandi di ricerca.

La Scuola dichiara la propria disponibilità ad offrire corsi aggiuntivi di integrazione ai percorsi di educazione e formazione dell'Università specificamente pianificati sulla necessità di competenze richieste dall'Università, con particolare riferimento alle Seasonal Schools.

L'Università dichiara la propria disponibilità a collaborare con la Scuola nella formazione orientata all'inserimento di personale qualificato in settori produttivi ad alto contenuto tecnologico. A tale scopo la Scuola si dichiara disponibile:

- a) a mettere a disposizione competenze avanzate per la didattica dei Corsi PhD, delle Lauree Magistrali congiunte, dei Master Universitari, degli allievi ordinari;
- b) a favorire lo svolgimento presso le proprie strutture di stage formativi, di elaborati e lavori di tesi, per il conseguimento dei titoli di cui al precedente punto a);
- c) a collaborare con l'Università affinché le competenze dei diplomati siano il più possibile rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro, concordando eventualmente contributi per il finanziamento di specifiche attività di formazione.

B. COLLABORAZIONE SCIENTIFICA, RICERCA E CONSULENZA

La Scuola e l'Università favoriranno la reciproca collaborazione attraverso incontri e ricerche su progetti specifici di interesse comune e la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.

La Scuola e l'Università potranno stipulare contratti specifici, nell'ambito dei settori di comune interesse, per lo svolgimento di attività di ricerca e di consulenza tecnico-scientifiche anche tramite gli Istituti della Scuola.

C. TERZA MISSIONE

La Scuola e l'Università potranno collaborare per favorire la valorizzazione delle tecnologie e l'applicazione della conoscenza allo scopo di favorire lo sviluppo di innovazione nei settori di comune interesse e in particolare con riferimento al Trasferimento Tecnologico e alla realizzazione di Ecosistemi di Innovazione.

La Scuola e l'Università potranno collaborare per favorire la nascita e la crescita di imprese spin-off in settori di comune interesse, mettendo a fattor comune le rispettive competenze accademiche per massimizzare l'impatto delle attività di ricerca.

La Scuola e l'Università si dichiarano disponibili alla costruzione di ecosistemi di innovazione basati su attrazione di investimenti, sinergie strette con i territori di interesse su tematiche che ne riguardano le vocazioni, e attività congiunte di creazione di competenze specifiche, anche nel quadro dei grandi piani di sviluppo nazionali ed europei.

Sensibilizzare i propri stakeholders sulle tematiche della Terza missione ed in particolare della creazione d'impresa, delle ricadute sociali della ricerca e del public engagement.

D. ORIENTAMENTO E PLACEMENT

La Scuola e l'Università attiveranno collaborazioni nell'attività di Orientamento e di Placement, anche attraverso l'organizzazione di iniziative ed eventi, riferendosi in particolare al Collegio di Merito ARCES dell'Università.

E. MOBILITA' SOCIALE E MERITO

L'Università e la Scuola collaboreranno per la realizzazione di iniziative formative relative a studenti delle scuole superiori finalizzate a favorire il merito e la mobilità sociale.

1.2 A tal fine le Parti si impegnano ad operare congiuntamente, nelle forme e nei modi che verranno via via stabiliti in convenzioni operative o accordi attuativi, per le attività di cui all'articolo 1, comma 1.

1.3 La definizione di eventuali oneri finanziari connessi alle attività definite dagli accordi attuativi di cui sopra, nonché le relative modalità di pagamento saranno definite negli accordi stessi.

Art. 2 - Responsabili dell'Accordo Quadro

2.1 I responsabili della attuazione del presente Accordo sono:

- Per la Scuola Superiore Sant'Anna: la Rettrice Prof.ssa Sabina Nuti.
- Per l'Università degli studi di Palermo: Il Rettore Prof. Massimo Midiri.

2.2 Per le comunicazioni tra le Parti relative all' Accordo verranno utilizzati i seguenti indirizzi:

- Per la Scuola Superiore Sant'Anna: la Rettrice, PEC: [protocollo@sss sup.legalmailpa.it]
- Per l'Università degli studi di Palermo: il Rettore, PEC: [pec@cert.unipa.it]

Articolo 3 - Esecuzione e riservatezza

3.1 Le Parti opereranno in modo del tutto autonomo, senza essere soggette a vincoli di subordinazione.

In nessun caso le Parti potranno usare il logo dell'altra Parte ai fini di pubblicità o per qualsiasi altro scopo. Ogni utilizzo del logo come ogni eventuale comunicato stampa, divulgazione e pubblicazione in relazione alla presente collaborazione dovrà essere concordato per iscritto tra le Parti.

Le Parti si impegnano a rispettare e far rispettare, anche da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori coinvolti nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo, l'obbligo di riservatezza oggetto del presente articolo per tutta la durata di validità del presente Accordo.

3.2 Le Parti potranno siglare accordi specifici di riservatezza.

Art. 4 – Sicurezza e coperture assicurative

4.1 Le Parti considerano prioritaria la tutela della salute e della sicurezza dei destinatari delle attività di cui al presente Accordo e di tutti i soggetti che vi prenderanno parte. Si impegnano pertanto fin d'ora a cooperare e a coordinare, nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), le attività di prevenzione e protezione dai rischi a favore del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo e dei partecipanti ai percorsi formativi sopra specificati. Ai fini del presente articolo e secondo la normativa vigente il personale di una Parte è indicato come "lavoratore" o "lavoratori".

4.2 Le attività di cui al presente contratto contemplano la possibilità che il personale dipendente, collaboratore

ed in formazione di una Parte acceda presso la/e Sede/i dell'altra, anche per il compimento di parte della prestazione.

4.3 Nel caso in cui i lavoratori di una Parte accedano nei locali dell'altra in veste di ospiti o comunque come prestatori d'opera puramente intellettuale, la Parte ospitante si farà carico di informare i lavoratori della Parte ospitata in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, etc).

4.4 Nel caso in cui l'accesso di lavoratori di una Parte nei locali dell'altra li esponga a rischi specifici per la propria salute e/o sicurezza, le Parti si impegnano a redigere congiuntamente un apposito documento di cooperazione e coordinamento, contenente le informazioni sui rischi e quant'altro ritenuto necessario ai fini del rispetto degli obblighi di legge in materia. La Parte ospitante si impegna inoltre ad addestrare i lavoratori della Parte ospitata all'uso delle strumentazioni che utilizzeranno presso le proprie Sedi.

4.5 L'autorizzazione alla frequenza dei luoghi di lavoro delle Parti è concessa nel rispetto dell'orario ufficiale di apertura dei predetti luoghi e, ove necessario, della adeguata copertura assicurativa che sollevi le Parti da ogni eventuale responsabilità civile nei confronti del frequentatore. Eventuali deroghe alla limitazione di orario di cui sopra potranno essere concesse tramite specifici accordi fra le medesime Parti e nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

4.6 Le Parti reciprocamente si danno atto di essere in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa (infortuni e responsabilità civile verso terzi) con riferimento ai destinatari delle attività ed al proprio personale chiamato a svolgere le attività oggetto del presente Accordo.

Articolo 5 – Trattamento dei dati

5.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e conservare i dati personali raccolti in occasione dello svolgimento delle attività riconducibili al presente Accordo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

5.2 Ciascuna Parte è titolare dei trattamenti dei dati personali raccolti per le attività di cui al presente Accordo. Qualora necessario, in relazione a specifici trattamenti, le Parti potranno regolamentare i relativi rapporti a norma di legge, nonché concordare azioni comuni per l'analisi dei rischi e l'adozione di misure tecniche e organizzative particolari per assicurare la protezione dei dati personali, con il coinvolgimento eventuale delle proprie Commissioni etiche, degli Uffici legali e dei rispettivi Responsabili della protezione dei dati (D.P.O.). Tali azioni potranno prevedere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'adozione di misure tecniche e organizzative aggiuntive derivanti dall'analisi e valutazione di impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment), nonché la stipula di accordi e/o clausole e/o protocolli operativi per la gestione delle modalità e degli obblighi connessi a uno o più trattamenti.

5.3. La Scuola dichiara di aver nominato un responsabile della protezione dei dati contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@santannapisa.it.

Articolo 6 – Durata e rinnovo

6.1 Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui viene apposta l'ultima delle firme delle Parti ed ha durata di anni 3 (tre) a decorrere da tale data.

Al termine di detto periodo, le Parti potranno eventualmente rinnovare l'Accordo per un periodo di durata da concordarsi.

Articolo 7 – Disposizioni fiscali e finali

7.1. Il presente Accordo Quadro è sottoscritto dalle Parti con firma digitale. L'Imposta è assolta dalla Scuola Superiore Sant'Anna in modalità virtuale - autorizzazione n. 77248 del 2.11.2021".

7.2. Essa è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 dell'Allegata Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986, su richiesta e con oneri a carico della Parte richiedente.

7.3 Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo si rinvia alle disposizioni di legge.

Per la Scuola Superiore Sant'Anna
la Rettrice, Prof.ssa Sabina NUTI

Per l'Università degli studi di Palermo
il Rettore, Prof. Massimo Midiri